STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 26 Luglio 2013

Oggetto: Circolare n. 27/2013 del 26 Luglio 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la ventisettesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **CONTRIBUENTI MINIMI, IL RECUPERO DELLE RITENUTE IN UNICO PF 2013**
- **L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE ENTRO IL 31 LUGLIO 2013**
- **TERMINI PROCESSUALI SOSPESI DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2013**

OGGETTO: CONTRIBUENTI MINIMI, IL RECUPERO DELLE RITENUTE IN UNICO PF 2013

I contribuenti minimi che nel 2012 hanno subìto erroneamente l'applicazione delle ritenute del 4% da parte di banche/poste, sui bonifici accreditati per lavori di ristrutturazione/risparmio energetico, **potranno recuperarle in Unico PF 2013.**

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 47/E del 5.7.2013, ha così semplificato e accelerato la procedura per tali soggetti, che altrimenti avrebbero dovuto ricorrere all'ordinario iter del rimborso, più lungo e tortuoso.

LE MODALITA' DI SCOMPUTO DELLE ERRATE RITENUTE IN UNICO PF 2013	
IL PROBLEMA DELLE ERRATE RITENUTE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI MINIMI	Il nuovo regime dei contribuenti minimi, c.d. "di vantaggio **per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**", è entrato **in vigore il 1° gennaio 2012** ed **è molto vantaggioso in quanto sconta un'aliquota** sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali **pari al 5%** (rispetto alla prima aliquota Irpef del 23% la convenienza è evidente). Proprio **in considerazione dell'abbattimento di aliquota, il legislatore ha deciso di non assoggettare a ritenuta d'acconto i soggetti aderenti al regime**, per evitare il generarsi di posizioni creditorie nei confronti dell'erario (si veda a tal proposito il Provvedimento direttoriale del 22.12.2011). A tal fine i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito è assoggettato all'imposta sostitutiva. **Nonostante la regola, nel corso del 2012 è capitato che alcuni contribuenti minimi hanno subito comunque la ritenuta**. Ad evidenziare il problema, e a trovare una risposta, è stata la risoluzione 47/E del 5 luglio 2013 in cui l'Agenzia delle Entrate tratta in particolare delle ritenute del 4% applicate dalle banche/poste sui bonifici per ristrutturazioni/risparmio energetico emessi dai contribuenti in favore di soggetti aderenti al regime dei minimi. **Se nel 2012 la banca ha erroneamente trattenuto la ritenuta del 4% nei confronti di un contribuente minimo,** si pone la questione di **come "recuperare" detto importo**, considerato che il quadro LM del mod. UNICO 2013 PF non prevede uno specifico campo nel quale scomputarlo.

RECUPERO DELLE RITENUTE IN UNICO	Con la Risoluzione 5.7.2013, n. 47/E, **l'Agenzia delle Entrate consente** in via eccezionale **il recupero delle ritenute applicate erroneamente nel mod. UNICO**. A tal fine è necessario: ♦ indicare il **codice "1"** nel **campo "Situazioni particolari"** presente nel Frontespizio, nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE"; ♦ riportare le **ritenute subite a col. 2 del rigo RS33**, generalmente destinato alle ritenute cedute da consorzi di imprese. La col. 1 di tale rigo, riservata all'indicazione del codice fiscale del consorzio, non va compilata**.** Nel caso in cui sia necessario riportare anche ritenute cedute da consorzi, vanno compilati ulteriore moduli, indicando anche il codice fiscale del consorzio cedente; ♦ **scomputare** quanto trattenuto **al rigo LM13 ovvero al rigo RN32, col. 4**. **Questo è quanto è stato indicato nella risoluzione 47/E del 5.7.2013** in cui l'Agenzia delle entrate offre una **soluzione più veloce e più vantaggiosa per il contribuente, rispetto all'ordinaria modalità del rimborso.**
POSSIBILE ALLARGARE L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA RISOLUZIONE 47/E/2013	**Nella risoluzione l'Agenzia affronta** esclusivamente **il caso delle ritenute** del 4% **operate dalle banche** sui bonifici relativi a **interventi di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico.** **La stampa specializzata** tuttavia **ritiene che la soluzione fornita sia applicabile anche** ai contribuenti minimi che sono stati erroneamente assoggettati a **ritenuta da parte di altri sostituti d'imposta** (diversi da banche e poste). In merito si ritiene auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

OGGETTO: L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE ENTRO IL 31 LUGLIO 2013

I **contribuenti IVA** che presentano un **credito IVA trimestrale superiore a € 2.582,28** e che rispettano **determinati requisiti** possono richiederne il **rimborso** o la **compensazione** presentando un'apposita istanza con il **modello IVA TR** entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Il modello da utilizzare è il **mod. IVA TR** approvato con il **Provvedimento 20.03.2012**, che ha recepito **le modifiche** alla **disciplina Iva** apportate da:

- la **Legge Comunitaria 2010**, che ha esteso la possibilità di richiedere il **rimborso del credito IVA trimestrale anche** alle **operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. 633/72** (**rigo TD5**);
- il **Decreto fiscale** (c.d. Decreto "Semplificazioni fiscali", D.L. n. 16/2012), che ha modificato il **limite** del **credito IVA** per il quale è richiesta la **preventiva presentazione dell'istanza per** l'utilizzo dello stesso in **compensazione c.d. "orizzontale",** con una **riduzione** di tale limite **da € 10.000 a € 5.000** (**rigo TD7**).

Il modello IVA TR deve essere presentato esclusivamente **in via telematica** entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. Di conseguenza, **l'istanza per il 2° trimestre 2013** deve essere presentata **entro il prossimo 31 luglio 2013.**

L'ISTANZA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA DEL 2° TRIMESTRE 2013 ENTRO IL 31.07.2013	
SOGGETTI CHE POSSONO UTILIZZARE IL MODELLO IVA TR	Il modello IVA TR può essere utilizzato esclusivamente dai **contribuenti IVA** che hanno maturato, **nel 1°, 2° o 3° trimestre** del periodo d'imposta, un **credito IVA > a € 2.582,28** e che rispettano **determinati requisiti**. In base a quanto disposto dall'art. 38-bis, comma 2, DPR n. 633/72, infatti, tali soggetti possono, in tutto o in parte: ♦ richiedere il **rimborso** del credito Iva; ♦ ovvero, portarlo in **compensazione** nel modello F24 con altri tributi, contributi e premi**.**
REQUISITI	Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso o in compensazione unicamente dai contribuenti che, **nel singolo trimestre**, risultino in possesso di almeno uno dei **requisiti** indicati dall'**art. 30, comma 3, lett. a), b), c), e)** e, a seguito della Legge Comunitaria 2010, **anche lett. d),** del **D.P.R. n. 633/1972**.

	Si tratta, in particolare, dei: ♦ contribuenti che effettuano**, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive** soggette ad imposta **con aliquota media[1] (aumentata del 10%) inferiore all'aliquota media sugli acquisti e importazioni** (lett. a); ♦ contribuenti che effettuano **operazioni non imponibili[2], per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate** (lett. b); al riguardo, si precisa che dal 2010 le prestazioni di servizi "intracomunitarie" non consentono di beneficiare del rimborso o della compensazione infrannuale in quanto, per effetto del nuovo art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, sono considerate "fuori campo Iva"; ♦ contribuenti che effettuano **acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai 2/3 dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni** di beni e servizi imponibili (lett. c). In tal caso, il recupero del credito IVA riguarda esclusivamente l'imposta relativa agli acquisti o alle importazioni di beni ammortizzabili del trimestre (**ad eccezione dell'acquisizione in leasing** del bene); ♦ **soggetti non residenti** (lett. e): ✓ identificatisi direttamente in Italia; ✓ con rappresentante fiscale in Italia. ♦ per effetto della **Comunitaria 2010[3], dal 17.03.2012** anche contribuenti che effettuano **operazioni non soggette ad Iva ex artt. da 7 a 7-septies del D.p.r. n. 633/72**, ovvero: ✓ lavorazioni relative a beni mobili materiali; ✓ trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; ✓ servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; ✓ servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra Ue o relativi a beni da esportare fuori dall'UE; purché **di importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate** (lett. d). Per il **rimborso,** è necessaria la prestazione delle **apposite garanzie** previste dalla legge anche nel caso del rimborso del credito IVA annuale.
MODALITA' DI RICHIESTA DEL	Per richiedere il rimborso infrannuale del credito Iva trimestrale maturato o la sua compensazione è necessario presentare **apposita**

[1] Nella determinazione dell'aliquota media non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del "reverse charge", che, ai fini in esame, si considerano imponibili con "aliquota zero".

[2] Di cui agli artt. 8 (cessioni all'esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione) e 9 (servizi internazionali connessi agli scambi internazionali), D.P.R. n. 633/1972.

[3] Art. 8, comma 2, lett. h), della L. n. 217 del 15.12.2011.

RIMBORSO/ COMPENSAZIONE INFRANNUALE	**istanza con il modello IVA TR** approvato dal **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate **del 20.03.2012**. Il modello deve essere presentato esclusivamente **in via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento**. Di conseguenza, le scadenze per la presentazione del modello sono le seguenti: ♦ il 30.04.2013, per il 1° trimestre 2013; ♦ il **31.07.2013**, per il **2° trimestre 2013;** ♦ il 31.10.2013, per il 3° trimestre 2013. Quindi, il termine per presentare **la richiesta** di rimborso/compensazione del credito IVA relativa al **2° trimestre 2013** scade **il prossimo 31 luglio 2013.**
CODICI TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE	Per la compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si rendono utilizzabili i seguenti **codici-tributo**: ♦ 6036, per il 1° trimestre 2013; ♦ **6037, per il 2° trimestre 2013;** ♦ 6038, per il 3° trimestre 2013.
IL CASO DEI CONTRIBUENTI MENSILI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI	Come noto, i **contribuenti** che hanno **affidato la tenuta della contabilità a terzi** (studi professionali, società di servizi,...) possono **optare per la liquidazione periodica mensile posticipata** ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998, assumendo cioè **a riferimento, per la liquidazione periodica, le operazioni effettuate nel 2° mese precedente**. Tali contribuenti, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 6/E dell'11 gennaio 2011, **per determinare il credito Iva rimborsabile** relativo ad un determinato trimestre, devono fare "*riferimento alla **differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo***". Ad esempio, per il **2° trimestre** dell'anno d'imposta, le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di **aprile, maggio e giugno**. Lo stesso riferimento vale per la verifica della sussistenza dei presupposti individuati dall'art. 30, D.P.R. n. 633/1972.
IL LIMITE ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA	In merito alla compensazione, si precisa che, a seguito del Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 16/2012, art. 8, commi 18-20), le regole per la **compensazione del credito IVA annuale o trimestrale** sono le seguenti: ♦ i **crediti IVA > € 5.000**, possono essere compensati solo a partire **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione:** ✓ **della dichiarazione annuale;** ✓ **dell'istanza di rimborso infrannuale;**

	dalla quale il credito emerge ed esclusivamente attraverso **i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate; ♦ i **crediti IVA ≤ € 5.000**, possono essere compensati **liberamente**, senza attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui il credito emerge. Diversamente da quanto previsto per il credito IVA annuale, **se il credito IVA trimestrale compensabile è superiore a € 15.000** non vi è l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** sull'istanza trimestrale, **non previsto nel modello IVA TR.** Si precisa che **il "tetto" di € 5.000** (come era stato precisato nella Circolare n. 1/E/2010 in merito al precedente limite di € 10.000) **è riferito all'anno di maturazione del credito** e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed **è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale)**. I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia **due distinti plafond** cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali. **Nel corso del periodo d'imposta**, in ogni caso, **non è possibile compensare** nel modello F24 **un ammontare complessivo di credito Iva (trimestrale e annuale insieme) superiore a:** ♦ **€ 516.456,90;** ♦ **€ 1.000.000,00 nel caso di subappaltatori edili** con volume d'affari dell'anno precedente derivante per almeno l'80% da prestazione di servizi resi in subappalto con applicazione del meccanismo del "reverse charge".
DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI RUOLI SCADUTI DI IMPORTO > € 1.500	I contribuenti che intendano portare il credito IVA infrannuale in compensazione devono tener presente, oltre al suddetto limite di € 5.000 per la compensazione "orizzontale", anche del **divieto di compensazione orizzontale di tutti i crediti d'imposta erariali** (compresi quelli IVA, quindi) **e relativi accessori** (sanzioni, interessi, aggi e altre spese collegate al ruolo) **in presenza di debiti su ruoli definitivi se di importo superiore a € 1.500, scaduti e non pagati** (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010). In base a quanto stabilito dal D.M. 10.02.2011, **i pagamenti, anche parziali, delle somme iscritte a ruolo** per imposte erariali e accessori in compensazione con i crediti relativi a tali imposte devono essere effettuati mediante **modello F24 - Accise** indicando la **Provincia di competenza dell'agente della riscossione** presso il quale il debito risulta in carico ed il **codice tributo "*RUOL*".**

OGGETTO: TERMINI PROCESSUALI SOSPESI DAL 1° AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2013

Come ogni anno, anche questa estate la **giustizia civile, amministrativa e tributaria** va in "ferie".

Il **decorso dei termini processuali** relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e alle Commissioni Tributarie è, infatti, **sospeso per legge ogni anno dal 1° agosto al 15 settembre**, per poi riprendere a decorrere dal 16 settembre. Si tratta, quindi, di un periodo di **sospensione di 46 giorni** in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.

<table>
<tr><th colspan="3">SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI PER IL 2013</th></tr>
<tr><td rowspan="3">PREMESSA</td><td colspan="2">L'art. 1 della Legge n. 742/1969 ha disposto la sospensione di diritto, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative. Dal 16 settembre il motore della giustizia riparte poi a pieno regime.
Si tratta di un periodo di sospensione di 46 giorni in cui le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.</td></tr>
<tr><td>SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI</td><td>Dal 1° AGOSTO 2013 al 15 SETTEMBRE 2013</td></tr>
<tr><td>RIPRESA DECORRENZA TERMINI PROCESSUALI</td><td>Dal 16 SETTEMBRE 2013 compreso</td></tr>
<tr><td>I TERMINI PROCESSUALI SOSPESI</td><td colspan="2">La norma che prevede la sospensione estiva fa riferimento solo ai "termini processuali" e non anche ai termini "amministrativi". Di conseguenza, la sospensione feriale non si applica, ad esempio, alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC).
Oggetto della sospensione feriale sono i "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative". Di conseguenza, i termini processuali sospesi si riferiscono a:
♦ le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
♦ le controversie di natura amministrativa e tributaria;
♦ i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
♦ l'accertamento con adesione del contribuente;
♦ la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.</td></tr>
</table>

I TERMINI PROCESSUALI NON INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE	La sospensione feriale dei termini **non riguarda, invece:** ♦ le **controversie** nell'ambito dei **contratti obbligatori agrari;** ♦ le **liti** in materia di **lavoro**; ♦ le **procedure cautelari** ("sospensive"); ♦ i **giudizi di opposizione agli atti esecutivi**, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma[4]; ♦ il **procedimento per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato**; ♦ **le cause ed i procedimenti civili indicati nell'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario**[5] (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari); ♦ in **materia fallimentare**: ✓ i procedimenti per la **dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa**; ✓ il procedimento per l'**apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente**; ✓ i procedimenti di **conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento** e di conversione d**el fallimento in amministrazione straordinaria**, nonché ai relativi procedimenti di reclamo; ♦ in materia di **arbitrato**, la **pronuncia del lodo arbitrale** previsto dall'art. 820 del codice di procedura civile; ♦ in **materia penale**, i **procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare**, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini; ♦ in **materia tributaria:** ✓ la **notifica di atti amministrativi d'imposta,** quali avvisi di liquidazione e di accertamento, **e la notifica di cartelle di pagamento**; ✓ il **versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi** (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, IMU, Tares, Tosap); ✓ la **presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni** (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione IMU, dichiarazione di successione).

[4] Cass., Sez. III, sent. n. 11271 del 15 giugno 2004; in senso conforme, sent. n. 11166 del 12 novembre 1997; ord. n. 2627 del 20 febbraio 2003.

[5] R.D. n. 12 del 30.01.1941.

SOSPENSIONE FERIALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO	Con riferimento al **processo tributario**, la norma **si applica** alle scadenze relative alla **presentazione del ricorso** contro gli atti impositivi, sia **introduttivo** che **costitutivo**, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al **deposito di documenti e/o memorie illustrative.** La pausa estiva determina un sostanziale **allungamento delle scadenze** entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini "congelati" riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la no**tifica dell'atto di accertamento** sia intervenuta **prima del periodo di sospensione feriale**, ossia prima dell'01.08.2013, il **computo** dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene **sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2013.** Al contrario, **se l'inizio del decorso** dei termini processuali cade **durante il periodo di sospensione feriale, tra l'01.08.2013 ed il 15.09.2013**, i **termini** iniziano a **decorrere** dalla fine del periodo di sospensione e cioè **dal 16 settembre 2013**.